

**Bologna, data del protocollo**

Agli Ordini degli Avvocati dell'Emilia Romagna

Alle Direzioni Provinciali

**OGGETTO: istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c. Tempistiche di lavorazione. Presentazione istanze di accesso agli atti ex artt. 22 e seg. della legge 241/1990. Ufficio cui indirizzare l'istanza.**

Negli ultimi anni si è assistito ad un costante e rilevante aumento delle richieste di accesso agli atti formulate sia ai sensi degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c. che ai sensi della legge 241/1990.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni finalizzate a ottimizzare i tempi di lavorazione e gestione di entrambe le tipologie di richieste.

*Istanze di accesso ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c*

In considerazione dei sempre più frequenti solleciti pervenuti alla scrivente Direzione Regionale con riguardo alla tempistica di evasione delle pratiche di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni, sottolineando che in diverse occasioni i solleciti sono pervenuti dopo nemmeno una settimana (in alcuni casi addirittura dopo appena tre giorni dalla presentazione dell'istanza).

In mancanza della previsione di uno specifico termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispondere a tali istanze, questa Direzione Regionale si è dotata di un'organizzazione che consenta di evadere le istanze, in via generale, **entro 30 giorni**.

Le istanze in oggetto vengono protocollate e lavorate in ordine cronologico, con una tempistica variabile a seconda di diversi fattori, tra i quali riveste notevole rilevanza l'entità del flusso di richieste in entrata. Si precisa a tale proposito che il numero di richieste è progressivamente e notevolmente cresciuto negli anni, passando da circa tremila del 2016 a

quasi novemila nel 2021, con conseguente richiesta di un notevole impegno di risorse per rispettare il termine di 30 giorni di cui sopra.

Nonostante il notevole incremento delle richieste, questa Direzione ha profuso e profonderà ogni sforzo per mantenere il tempo di risposta mediamente molto breve. Tuttavia, in periodi di particolare concentrazione delle richieste, potrebbe verificarsi uno spostamento dei tempi di risposta attorno ai 30 giorni, intendendosi per tale l'invio della richiesta di pagamento dei tributi speciali, ove previsto, ovvero l'invio della documentazione nei casi di esenzione dal pagamento dei tributi speciali.

Si invita pertanto a non inoltrare richieste di sollecito prima della decorrenza dei 30 giorni, in quanto, salvo casi di urgenze motivate, questa Direzione regionale rispetta il criterio cronologico della data di ricezione della richiesta.

Tra le "urgenze motivate" non si ricomprende la scadenza dell'atto di precetto, poiché trattasi di una circostanza conoscibile e prevedibile prima dell'invio della richiesta.

Se presentati prima dei 30 giorni, i solleciti saranno direttamente archiviati perché, per i motivi sopra esposti, costituirebbero solo un ulteriore inutile aggravio (protocollazione, ricerca del funzionario assegnatario della pratica, esame e, comunque, archiviazione, ecc) che non farebbero altro (come concretamente rilevato negli ultimi tempi) che rallentare ancora di più i tempi di lavorazione.

Si invita inoltre a prestare particolare attenzione ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti per evitare l'invio di solleciti non fondati o, nei casi limite, la riproposizione di una nuova istanza con gli stessi allegati, laddove sia già stata inviata da tempo la richiesta di pagamento dei tributi speciali.

Si rappresenta, da ultimo, che le istanze per cui è stata inviata la richiesta di pagamento dei tributi speciali, e a cui non è stato dato riscontro nel termine di 6 mesi dall'invio della suddetta richiesta, saranno archiviate e sarà necessario effettuare una nuova istanza di accesso, corredata da una nuova autorizzazione del competente tribunale.

#### *Istanze di accesso agli atti ex artt. 22 e seg. della legge 241/1990*

In relazione alle istanze in esame si comunica che, al fine di razionalizzarne la lavorazione, questa Direzione Regionale, per il proprio ambito territoriale, ha adottato misure organizzative (in termine di Uffici deputati alla lavorazione) che tengono conto del sempre più diffuso utilizzo di atti e documenti in formato digitale.

L'individuazione dell'Ufficio al quale proporre l'istanza dipende da vari fattori quali il domicilio fiscale dell'istante e la tipologia di atto per il quale si chiede l'accesso.

In particolare, premesso che l'istante deve avere domicilio fiscale nel territorio della regione, laddove la richiesta riguardi esclusivamente i dati presenti nell'Anagrafe dei Rapporti finanziari, la richiesta deve essere presentata via PEC alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna all'indirizzo [dr.emiliaromagna.gtpec@pcc.agenziaentrate.it](mailto:dr.emiliaromagna.gtpec@pcc.agenziaentrate.it). Nei restanti casi (richieste non riguardanti l'Anagrafe dei Rapporti finanziari o miste, riguardanti sia l'Anagrafe dei rapporti che altri atti o documenti, quali ad esempio dichiarazioni dei

redditi, dichiarazioni IVA, redditi percepiti, elenco atti registrati, etc...) l'istanza dovrà essere presentata alla Direzione Provinciale che detiene l'atto, sempre via PEC.

Anche per questa tipologia di istanza si chiede di non inoltrare solleciti prima che scadano i tempi concessi per la lavorazione che, nel caso specifico, la legge fissa in 30 giorni. Si precisa che, ovviamente, ai 30 giorni previsti deve essere aggiunto il tempo necessario ad informare gli eventuali controinteressati e il tempo riconosciuto a questi ultimi per proporre eventuale opposizione (sospensione *ex lege* prevista dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184).

In ogni caso questa Direzione Regionale procede ordinariamente ad informare il richiedente circa la notifica dell'istanza al controinteressato (con relativa sospensione dei termini) e delle successive valutazioni sull'accoglimento o meno dell'istanza.

Eventuali solleciti saranno trattati in modo analogo a quanto riportato a proposito delle istanze ex art. 492 bis.

Le indicazioni di cui sopra, si sottolinea, sono finalizzate a contenere i tempi di lavorazione delle istanze evitando inutili aggravii sia per l'istante che per l'Amministrazione Finanziaria. Allo stesso fine si chiede di indicare sempre, e in modo esplicito, se la richiesta è effettuata ex art. 492bis c.p.c. (per la quale si rimanda alla nota di questa Direzione regionale prot. 42453 dell'8 luglio 2106) o ex L. 241/1990 stanti i differenti iter procedurali che regolano la lavorazione delle richieste e i differenti requisiti per l'accesso.

Questa Direzione Regionale e le Direzioni Provinciali della regione, di contro, assicureranno il massimo impegno per il rispetto di tempi di lavorazione che contemperino le esigenze degli istanti e i tempi tecnici di lavorazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Con i migliori saluti

LA DIRETTRICE REGIONALE

Rossella Orlandi

*(firmato digitalmente)*